



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2009**

Modifica all'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale  
per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale riproduce un analogo provvedimento che venne approvato nel luglio del 2006 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Nel dicembre sempre del 2006, il Consiglio si espresse negativamente sul complesso delle altre proposte di legge costituzionale, all'epoca all'esame della Camera dei deputati, a difesa della bontà e dell'originalità del proprio articolato.

La proposta del Consiglio della Valle, inviata in Parlamento e discussa congiuntamente, presso la Camera dei deputati, con l'insieme di proposte di legge costituzionale sulla medesima materia, ha perso purtroppo la propria efficacia, andando negli archivi con la fine anticipata della scorsa XV legislatura. Per questo è risultata necessaria una ripresentazione del testo per portarlo all'attenzione dell'attuale Parlamento attraverso un nuovo pronunciamento del Consiglio della Valle, indispensabile per una nuova presentazione del disegno di legge costituzionale alle Camere in questa XVI legislatura.

La materia in discussione, cruciale per l'autonomia speciale della Valle d'Aosta, concerne un tema giuridico, storico e politico assai dibattuto dal dopoguerra ad oggi. In sostanza il disegno di legge costituzionale riguarda il tema dell'intesa necessaria, con il Consiglio della Valle, per procedere a modifiche statutarie più o meno sostanziali, proprio per evitare che proposte di modifica dello Statuto speciale di origine governativa o parlamentare minino l'autonomia della regione o che, a fronte di un disegno di legge di iniziativa regionale, ci possa essere – attraverso la presentazione di emendamenti in Parlamento – uno stravolgimento del testo trasmesso dalla regione.

Se l'argomento è sempre stato al centro dell'attenzione, dalla fine degli anni novanta in poi il tema è diventato di grande attualità per il gran dibattere – specie in chiave federalista – su di una riforma organica della Costituzione repubblicana.

Dovendo per sommi capi ripercorrere questo cammino, va ricordato come nella riforma costituzionale del centro-sinistra del 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) vi fu una ragionata conferma – in verità per nulla scontata all'inizio – della bontà delle autonomie differenziate attraverso una conferma dei principi dell'articolo 116 della Costituzione (con la dizione finalmente bilingue Valle d'Aosta-*Vallée d'Aoste* con l'accoglimento di un emendamento a firma Caveri). Non passò invece l'affermazione giuridica vera e propria di un fondamento pattizio degli statuti speciali attraverso il principio cruciale dell'intesa come premessa per consentire al Parlamento di modificare, con il procedimento di cui all'articolo 138 della Costituzione, questi medesimi statuti speciali. Conseguentemente la successiva modifica degli statuti di autonomia di ciascuna regione autonoma – che spaziò in una vasta materia concernente la forma di Governo – non consentì di introdurre nell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta una dizione incisiva, ma ci si limitò – da parte del Parlamento – ad una mera affermazione di vago coinvolgimento informativo.

Quando il centro-destra tornò, nel novembre del 2005, con un ulteriore testo di legge costituzionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005), sull'articolo 116 della Costituzione affermò invece il principio dell'intesa per gli statuti delle autonomie speciali, prevista dopo la prima deliberazione delle due Camere con

un diniego espresso entro tre mesi dai due terzi dei componenti del consiglio regionale. In caso di mancata deliberazione il percorso della riforma statutaria sarebbe regolarmente proseguito. Questa modifica decadde con il *referendum* confermativo della primavera successiva. Nella Valle d'Aosta questa riforma fu largamente bocciata, probabilmente per il prevalere degli elementi negativi su questo unico, pur importante, elemento positivo.

Successivamente, nella scorsa legislatura, si ritenne *tambour battant* di poter approvare in fretta l'intesa, nella felice congiuntura di un testo che, già fatto proprio dal centro-destra, sembrava avere un *placet* da parte del centro-sinistra. Lo sforzo del Consiglio della Valle, in confronto con i testi presentati dai parlamentari in Parlamento, fu quello di approfittare dell'occasione per meglio definire - ed il testo in esame dà proprio conto di questo sforzo inventivo - il «fondamento pattizio» e prevedere un'approvazione del testo costituzionale, piuttosto che un suo di-

niego, sempre con una maggioranza dei due terzi e in più con un effetto silenzio-dissenso del Consiglio della Valle che agisse come ghigliottina per bloccare l'*iter* parlamentare su di un testo evidentemente sgradito.

Questa soluzione appare preferibile alle proposte di riforma costituzionale presentate dai parlamentari, comprese le due proposte diverse del deputato valdostano Roberto Nicco (atti Camera nn. 10 e 25), che si è comunque detto favorevole alla presente proposta non ripetitiva ma innovativa.

Per queste ragioni, nella previsione che il Parlamento riprenda la discussione sull'argomento, si ripresenta il presente disegno di legge costituzionale augurandosi che esso consenta il confronto su di un argomento importante per il destino dell'autonomia della Valle d'Aosta. Infatti senza il principio dell'intesa apparirebbe, nell'attuale temperie politico-istituzionale, molto difficile affrontare con serenità una riforma complessiva dello Statuto speciale, benché sia chiaro a tutti quanto ciò possa risultare necessario.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

«A fondamento del rapporto pattizio dell'autonomia della Regione, i progetti di modificazione del presente Statuto, approvati dalle due Camere in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono approvare la legge costituzionale».